COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1. Elezione e durata in carica

- 1 Il Consiglio Comunale, dopo la sua elezione ed entro 60 giorni da quella del Sindaco, provvede all'elezione del difensore civico secondo le modalità disciplinate dello Statuto e dal presente regolamento.
- 2 Il difensore civico dura in carica cinque anni. Il suo mandato e' comunque prorogato fino all'esecutività della delibera del Consiglio Comunale che elegge il nuovo difensore civico.
- 3 La carica di difensore civico e' / non e' rinnovabile.
- 4 In caso di vacanza dell'ufficio, il Sindaco provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo difensore civico.

Art. 2. Incompatibilità, decadenza e revoca

- 1 L'ufficio di difensore civico e' incompatibile con qualsiasi carica elettiva e con rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni.
- 2 Il difensore civico decade automaticamente dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto ovvero allorché sia chiamato a ricoprire uffici elettivi o instauri rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni.
- 3 La decadenza e' dichiarata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, entro il termine di venti giorni dal verificarsi dalla causa di decadenza.
- 4 Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 3. Indennità di carica

1 Al difensore civico e' assegnata un'indennità pari a quella prevista dalla legge per gli assessori del Comune.

Art. 4. Organizzazione dell'ufficio

- 1 Il Consiglio Comunale con proprio atto, in conformità con quanto disciplinato dello Statuto, individua la sede e determina la dotazione organica ed i criteri per l'assegnazione del personale.
- 2 L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico e' stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3 Il personale assegnato e' individuato nell'organico comunale e, per le funzioni esercitate presso il difensore civico, dipende funzionalmente da esso.
- 4 L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.
- 5 Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento vigente.

Art. 5. Sfera di esercizio delle funzioni

- 1 Il difensore civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'amministrazione comunale ovvero da enti e aziende da esse dipendenti.
- 2 Per organi, uffici e servizi dell'amministrazione comunale si intendono sia quelli centrali sia quelli circoscrizionali.
- 3 Il difensore civico non può intervenire:
- su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico;
- su atti o procedimenti avverso i quali siano già stati prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.
- 4 Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 6. Tipologia degli interventi

- 1 Il difensore civico, in relazione alle funzioni affidategli dallo Statuto, opera:
 - segnalando agli uffici, ai servizi e agli organi competenti le disfunzioni riscontrate;
 - sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito.
- 2 Sono riconosciuti in particolare i seguenti poteri:
 - a) richiesta agli organi competenti di avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti ogni qualvolta ne ravvisi gli estremi;
 - b) obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria su ogni fatto che possa eventualmente configurarsi come reato, qualora su questo fatto sia stato richiesto il suo intervento;
 - c) obbligo di segnalazione alla Corte dei Conti delle eventuali ipotesi di responsabilità contabile;
 - d) funzione di arbitro per componimento stragiudiziale delle liti;
 - e) intervento all'interno del procedimento amministrativo, in osservanza dei principi fissati dalla L. 7-8-1990, n. 241, con le modalità e criteri stabiliti con appositi atti.

Art. 7. Poteri esercitabili

- 1 Per l'adempimento dei suoi compiti, il difensore civico può richiedere notizie e documenti all'amministrazione e convocare dipendenti.
- 2 Le richieste di documenti o notizie sono trasmesse al Sindaco, all'Assessore competente o direttamente al responsabile del procedimento, che provvedono ad evaderle nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 30 giorni.
- 3 Il difensore civico ha comunque diritto ad accedere agli atto d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

Art. 8. Modalità per attivare il difensore civico

- 1 I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune, di enti o aziende dipendenti, in caso di ritardato o irregolare svolgimento del relativo procedimento, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
- 2 La richiesta di intervento può essere scritta o verbale e nulla e' dovuto per essa ne' all'Amministrazione Comunale ne' al difensore civico.
- 3 Il difensore civico provvede direttamente a comunicare la non ammissibilità delle richieste.

Art. 9. Procedure di intervento

- 1 A seguito dalla richiesta di intervento di cui al precedente articolo 8, il difensore civico sollecita il responsabile del procedimento affinché proceda all'esame della pratica, dandone notizia al Sindaco, all'Assessore competente o al responsabile dell'ufficio del servizio.
- 2 Il responsabile del procedimento e' tenuto a riferire al difensore civico sulla situazione della pratica; questi, in conformità con quanto stabilito dall'Amministrazione per la conclusione del procedimento ai sensi della L. 7-8-1990, n. 241, assegnerà al dipendente un nuovo termine per la definizione della stessa, dando di ciò notizia all'interessato.
- 3 Trascorso il termine assegnato, il difensore civico e' tenuto ad informare degli ulteriori ritardi il Sindaco e l'Assessore competente e potrà proporre l'avvio dell'azione disciplinare, ai sensi del precedente articolo 6, comma 2.
- 4 In ogni caso, qualora il fatto integri gli estremi di un reato, il difensore civico e' tenuto a farne rapporto all'autorità giudiziaria, cosi' come previsto dal precedente articolo 6, comma 2.

Art. 10. Rapporti con il difensore civico

1 Il difensore civico comunale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del difensore civico regionale o provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.